

ELENCHI INFORMATIVI E OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

Normativa di riferimento :

- Regolamento Ivass 23/2008 art. 56 comma 2 e successive modifiche
- Regolamento Ivass 40/2018 e successive modifiche

AVVERTENZA: ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente dei documenti chiari ed esaustivi contenenti le informazioni sul distributore medesimo, e sugli strumenti di tutela del contraente che egli ha messo in pratica.

A tal fine la **Palmieri snc** ha predisposto il presente documento in cui, oltre ai dati personali che ogni distributore può facilmente ricavare, sono contenute le linee guida, sulla politica in tema di distribuzione di prodotti assicurativi adottate dall'Agenzia e a cui tutta la rete di distribuzione deve scrupolosamente attenersi.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Il nome dell'intermediario che entra in contatto con il contraente è indicato sul documento "riepilogo delle esigenze assicurative del cliente" riportante il nome di chi ha svolto la trattativa o, per le polizze vita, nell'incaricato per l'adeguata verifica. I dati completi dell'intermediario in parola sono riportati di seguito:

A) Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente				
Cognome/Nome o Ragione Sociale	Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI)			Veste in cui il soggetto opera, in relazione all'intermediario indicato al punto B)
	numero	sezione	data	
PALMIERI GIUSEPPE MARIO	A000003130	A	19/02/2007	Agente - Responsabile dell'attività di intermediazione della soc. PALMIERI SNC DI PALMIERI GIUSEPPE MARIO E C.
Sede operativa principale : Nichelino (To) - via Torino n. 82		telefono : 011.680.75.72		
@mail : giuseppemar.palmieri@agentsara.it		Pec : palmieri_snc@pec.it		
LOMUSCIO LAURA	E000188179	E	01/06/2007	Dipendente dell'intermediario PALMIERI SNC DI PALMIERI GIUSEPPE MARIO E C.
Sede operativa principale : Nichelino (To) - via Torino n. 82		telefono : 011.680.75.72		
@mail : ag0154@saraagenzie.it		Pec : palmieri_snc@pec.it		
FAIENZA MAURO	E000058456	E	12/07/2010	Dipendente dell'intermediario PALMIERI SNC DI PALMIERI GIUSEPPE MARIO E C.
Sede operativa principale : Nichelino (To) - via Torino n. 82		telefono : 011.680.75.72		
@mail : ag0154@saraagenzie.it		Pec : palmieri_snc@pec.it		



PELLEGRINO ANNAMARIA	E000090264	E	26/02/2007	Dipendente dell'intermediario PALMIERI SNC DI PALMIERI GIUSEPPE MARIO E C.
Sede operativa principale : Torino - via Piobesi n.82		telefono : 011.619.06.56		
@mail : ag0154@saraagenzie.it		Pec : palmieri_snc@pec.it		
MOBILITY.TO SAS di Pizzi Fabio e C.	E000675628	E	03/02/2021	SUBAGENTE
Sede operativa principale : Vinovo (To) - via G.Marconi n.82		telefono : 011.188.365.30		
@mail : ag0154@saraagenzie.it		Pec : mobily.to.sas@pec.it		
PIZZI FABIO	E000090266	E	26/02/2007	Collaboratore - responsabile della società <i>Mobily.to sas di Pizzi</i> <i>Fabio e C.</i>
Sede operativa principale : Vinovo (To) - via G.Marconi n.82		telefono : 011.188.365.30		
@mail : ag0154@saraagenzie.it		Pec : mobily.to.sas@pec.it		

B) Dati dell'intermediario per cui è svolta l'attività	
Ragione denominazione sociale	PALMIERI snc di Palmieri Giuseppe Mario e C.
Data iscrizione al R.U.I. 06/12/2017	Sezione A n. A000345285
Sede legale	Via Torino n.82 – Nichelino (To)
Recapiti	Telefono: 011.680.75.72 Mail giuseppemar.palmieri @agentsara.it Pec palmieri_snc@pec.it
Responsabile/i dell'attività di distribuzione	Palmieri Giuseppe Mario

L'IVASS, via del Quirinale 21 Roma, è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Data iscrizione al R.U.I. 19/02/2007	Sezione A n. A000003130
---	---------------------------------------

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario

Il a) Imprese di assicurazione

L'intermediario **Palmieri snc** agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti delle seguenti imprese di assicurazione:

SARA ASSICURAZIONI S.p.A.

SARA VITA S.p.A.

TUTELA LEGALE S.p.A.

Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso percepito dall'intermediario ha natura di commissione inclusa nel premio assicurativo. In virtù dell'intermediazione effettuata possono essere previsti ulteriori benefici economici, quali incentivi e premi di produzione corrisposti dalle imprese di assicurazione. Misura dei livelli provvigionali sul premio lordo riconosciuti per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto (art. 9 reg. ISVAP 23/2008):

Impresa di assicurazioni	Categoria veicolo e Livello provvigionale della garanzia R.C.A.
Sara Assicurazioni SpA	Autobus (sett.III) e Autocarri >40 q.li (sett.IV) : 7,33 % Tutti gli altri settori : 8,06 %

Il b) Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato dal Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020, in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio di distribuzione di prodotti assicurativi, gli intermediari hanno i seguenti obblighi:

- obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata .

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, , modificato dal Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, gli intermediari hanno i seguenti obblighi:

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

Nel caso di offerta fuori sede o di fase precontrattuale con tecniche di comunicazione a distanza è facoltà del contraente di richiedere la consegna e/o la trasmissione dell'elenco A della sez. I

Sezione III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Contratto di assicurazione della responsabilità professionale

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Reclami (per maggiori informazioni si consulti il req. ISVAP 24/2008)

Un "reclamo" è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, è facoltà del contraente inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o direttamente a **Sara Assicurazioni S.p.A.** secondo le modalità e i recapiti indicati nei DIP aggiuntivi. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form, nell' apposita sezione dedicata ai reclami, presente nel sito dell'Impresa **www.sara.it**. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, ovvero in caso di assenza di riscontro nel termine massimo dei **45 giorni**, può rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Resta salva la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti nella normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.